

IN SINTESI

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Formazione. Dalla Conferenza permanente i corsi per lavoratori e datore - La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell'aggiornamento delle lavoratrici e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, dei cosiddetti autonomi nonché dei datori di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e di protezione dai rischi: questi i contenuti dei due accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 21 dicembre 2001 (in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 2011, n. 8 e nella sezione **"Notizie normative"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

Commento
a pag. 14
Testi
da pag. 27

Stress lavoro-correlato: le nuove linee d'indirizzo sulle buone prassi per la VdR - In capo al datore di lavoro è posto uno specifico obbligo di tutela del diritto alla salute del lavoratore anche per quanto riguarda i rischi da *stress lavoro-correlato* (art. 2087, c.c., artt. 32 e 41, Cost., art. 28, D.Lgs. n. 81/2008), ma le incertezze interpretative che sono nate in merito hanno determinato un'evidente situazione frustrante sulla "conformità" della condotta datoriale rispetto a una norma imperativa a precetto quasi generico. Il decreto della Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità 15 novembre 2011, n. 10611, *«Valutazione del rischio stress lavoro-correlato; indicazioni generali esplicative sulla base degli atti normativi integrati»*, elaborato dal laboratorio "stress lavoro-correlato" ha analizzato questi rischi specifici partendo da una ricostruzione sistematica del quadro normativo, fornendo un aggiornamento delle linee d'indirizzo sul percorso metodologico che, pur raccordandosi con le indicazioni della Commissione consultiva permanente 17 novembre 2010, hanno proposto una posizione "neutra" rispetto agli strumenti operativi che devono essere adottati in concreto.

Articolo
a pag. 53

CSP e CSE: la buona prassi sull'attività del coordinatore dalla Regione Lombardia - Il decreto della Regione Lombardia 15 novembre 2011, n. 10602, emanato dalla Direzione Generale Sanità ha interessato la sicurezza nei cantieri edili e, nello specifico, di coordinamento. Il decreto regionale n. 10602/2011 non è però una norma, ma una linea di indirizzo, una "buona prassi" del coordinamento. Già l'introduzione della nuova norma regionale ha indicato i confini in cui inquadrare i contenuti, chiarendo che si tratta di indicazioni di buona prassi che possono garantire, se applicate, una soglia di minima prestazione e specificando che si tratta di norma non vincolante.

Articolo
a pag. 58

Il rischio consentito nei lavori in quota - Il lavoro in quota, in merito all'uso delle attrezzature di lavoro, è stato inizialmente disciplinato dal D.Lgs. n. 235/2003, di recepimento della direttiva 2001/45/CE, nell'ottica di una riduzione al minimo dei rischi professionali in ambiente di lavoro. D'altro canto, l'obiettivo della *«eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico»* ha costituito una delle misure generali di tutela previste dall'art. 15, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008. Il D.Lgs. n. 81/2008 ha confermato la disciplina previgente, dettando le prescrizioni minime specifiche per l'uso delle scale a pioli, dei ponteggi e dei sistemi a fune nei lavori temporanei in quota. Occorre comprendere, però, quali sono le fasce di rischio professionale consentito, come deve essere effettuata la valutazione dei rischi e come è strutturato il sistema sanzionatorio in caso di omessa o insufficiente valutazione.

Caso
a pag. 81

Incentivi INAIL - È stato pubblicato il *comunicato INAIL* relativo al nuovo bando 2011 diretto a finanziare progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in attuazione dell'art. 5, D.Lgs. n. 81/2008. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 205 milioni di euro, ripartiti fra le singole Regioni in funzione del numero degli addetti e del rapporto di gravità degli infortuni. A essere interessate sono tutte le imprese (anche quelle individuali), con sede in Italia e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2011, n. 300).

Sintesi
a pag. 103

**Massima e nota
a pag. 109**

Responsabilità e delega - Non può farsi carico a un soggetto al quale non è stato attribuito il compito di diretta sorveglianza il verificarsi di un infortunio che è collegato a un profilo di colpa di tal genere. Solo ove si dimostrasse che questi era a conoscenza dell'utilizzo nel cantiere di prassi lavorative contrarie al piano di sicurezza, potrebbe essere chiamato a rispondere per non essersi attivato a interrompere tale prassi illegittima e pericolosa. (Cassazione penale, sez. IV, 26 ottobre 2011, n. 38799 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

**Massima e nota
a pag. 110**

Sospensione e obbligo di motivazione dell'atto - Escludendo in modo espresso l'applicabilità dell'intera legge n. 241/1990 ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, previsti dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 106/2009, si rende non applicabile anche a tali provvedimenti l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3, comma 1, di detta legge, consentendo così all'organo o ufficio procedente di non indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria». (Corte Costituzionale, 5 novembre 2010, n. 310 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

GRANDI RISCHI

**Sintesi
a pag. 104**

Sicurezza in caso di incendio - Il decreto del Ministero dell'Interno 6 dicembre 2011 ha apportato alcune modifiche al decreto ministeriale 3 novembre 2004 in materia di installazione e di manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio. In particolare, nel modificare l'art. 5, è stato allungato a 8 anni (in luogo degli originali 6 anni dall'entrata in vigore del D.M. 3 novembre 2004) il termine dato al titolare delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco per la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo non muniti di marcatura CE (in *Gazzetta Ufficiale* del 24 dicembre 2011, n. 299 e nella sezione **"Notizie normative"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).

RIFIUTI E BONIFICHE

**Commento
a pag. 84
Testo
a pag. 87**

SISTRI. Nuova proroga del termine relativo alla comunicazione - Per effetto della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 12 novembre 2011, slitta al 30 aprile 2012 il termine di presentazione della comunicazione SISTRI (il cosiddetto "MUDino"), precedentemente fissato al 31 dicembre 2011. Lo stesso provvedimento stabilisce che, per il 2012, i soggetti obbligati debbano presentare la comunicazione SISTRI, riferita ai mesi precedenti all'avvio della fase di piena operatività del sistema per la tracciabilità dei rifiuti, entro 6 mesi da questa data. Per effetto dell'ennesima proroga della fase di sperimentazione del SISTRI, anche nel 2012 si verrà, quindi, a creare una situazione molto difficile da gestire: da un lato, le imprese e gli enti per cui la piena operatività del SISTRI decorrerà dal 2 aprile saranno tenuti a presentare la comunicazione SISTRI riferita ai primi mesi del 2012 entro il 2 ottobre; dall'altro, i produttori di rifiuti pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti, per i quali l'operatività del SISTRI si avrà a partire da una data non ancora definita, ma successiva al 1° giugno, la data di effettuazione della dichiarazione potrebbe slittare al 2013.

Su tutte le novità in materia di SISTRI (a partire dal recente D.M. 10 novembre 2011, n. 219, che ha modificato il cosiddetto "TU SISTRI", intervenendo in materia di interoperabilità) approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

**Articolo
a pag. 88**

Combustibili solidi secondari: le prospettive post D.Lgs. n. 205/2010 (2ª parte) - Il D.Lgs. n. 205/2010, nel recepire la direttiva 2008/98/CE, sui rifiuti, tra le altre cose, ha abrogato le definizioni di CDR e CDR-Q, contenute all'art. 183, comma 1, lettere r) e s), nonché la disciplina specifica relativa al CDR-Q dettata dall'art. 229), introducendo all'art. 183, comma 1, lettera cc), una nozione più ampia di combustibile solido secondario da rifiuti (CSS). Inoltre, il provvedimento introduce il cosiddetto meccanismo "end-of-waste" (EoW) che chiarisce quando un rifiuto cessa, a valle di determinate operazioni di recupero, di essere tale. In base a una lettura congiunta dell'art. 183, comma 1, lettera cc) e dell'art. 184-ter appare ipotizzabile che alcune tipologie di CSS (non tutte) possano essere "candidate" al meccanismo EoW. Tutte queste novità, oltre a esprimere un *favor legis* a vantaggio della produzione e dell'utilizzo dei combustibili da rifiuti, aprono delle prospettive interessanti per i settori interessati alla produzione e all'utilizzo dei CSS. Il decreto, oltre a operare finalmente una distinzione tra recupero energetico di rifiuti (tal quale) e la produzione e dell'utilizzo dei combustibili da rifiuti (art. 179, comma 5), introduce, infatti, la possibilità di prevedere facilitazioni procedurali (art. 214, comma 11) e incentivi di carattere economico finanziario (art. 216, comma 8). In questa seconda e ultima parte dell'articolo sono analizzati i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, la determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate, le operazioni di recupero, le disposizioni transitorie e finali e le prospettive per la classificazione del CSS come combustibile. Nella prima parte dell'articolo, pubblicata su *Ambiente&Sicurezza* n. 1/2012, sono stati passati in rassegna l'iter legislativo del D.Lgs. n. 205/2010, le definizioni, la classificazione, il CSS nonché le materie, sostanze e prodotti secondari.

Rifiuti. Mercurio metallico - La direttiva del Consiglio del 5 dicembre 2011, n. 2011/97/UE, modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE, per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto (in G.U.C.E. L del 10 dicembre 2011, n. 328)

**Sintesi
a pag. 104**

MUD 2012 - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011 reca sostituzione della modulistica di dichiarazione ambientale ex Allegato al D.P.C.M. 27 aprile 2010, come dovrà essere utilizzata per le dichiarazioni da presentarsi entro il 30 aprile 2012 con riferimento all'anno 2011 (in S.O. n. 283 alla G.U. del 30 dicembre 2011, n. 303 e nella sezione **"Notizie normative"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

**Sintesi
a pag. 105**

AMBIENTE E RISORSE

Il principio di non offensività: un limite per la responsabilità in materia ambientale? - Nell'ambito di procedimenti penali in materia ambientale non è infrequente che le argomentazioni della difesa si fondino - anche - sul presupposto della non offensività della condotta contestata; in questi casi, si assume che la violazione di specifiche disposizioni non potrebbe considerarsi penalmente rilevante ogni qual volta, in concreto, non sia ravvisabile un danno - o almeno un concreto pericolo di danno - al bene ambiente. Si tratta di una tesi per certi aspetti "suggestiva", anche se difficilmente condivisibile, la cui analisi impone una breve disamina dei principi generali del sistema, anche alla luce delle recenti pronunce della Suprema Corte.

**Il caso
a pag. 100**

Aria. Emissioni da autoveicoli - La decisione di esecuzione della Commissione del 20 dicembre 2011, n. 2011/878/UE «conferma il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO₂ e gli obiettivi specifici medi di emissione per i costruttori di autovetture per l'anno civile 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio» (in G.U.C.E. L del 23 dicembre 2011, n. 343)

**Sintesi
a pag. 104**

Energia. Produzione di elettricità e calore - La decisione di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2011, n. 2011/877/UE, definisce, negli allegati, i valori di rendimento di riferimento armonizzati, nonché i fattori di correzione, per la produzione separata di elettricità e di calore, demandando in tal senso agli Stati l'applicazione dei valori per un periodo di dieci anni a partire dall'anno di costruzione di un'unità di cogenerazione (in G.U.C.E. L del 23 dicembre 2011, n. 343)

**Sintesi
a pag. 105**

Decreto "salva Italia" - Nel decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto "salva Italia") si segnalano, a valenza ambientale, la nuova disciplina sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, una precisazione in materia di bonifica di siti contaminati (si veda anche *Ambiente&Sicurezza* n. 1/2012), l'importante semplificazione ambientale introdotta a favore del settore dell'estetica e cura della persona e una disciplina finalizzata alla messa in sicurezza delle grandi dighe (in S.O. n. 251 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2011, n. 284 e nella sezione **"Notizie normative"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

**Sintesi
a pag. 106**

Decreto mille proroghe - Tra le materie ambientali oggetto del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto "mille proroghe") rientrano la soppressione degli ATO (ambiti territoriali ottimali) di acqua e rifiuti, il termine per aderire al SISTRI, i trasporti di rifiuti pericolosi, i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti a un circuito organizzato di raccolta, le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti in Campania, il divieto di immissione in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg, l'esenzione dal rispetto dei valori limite previsti dall'allegato II, al D.Lgs. n. 161/2006, a favore dei prodotti (solventi, pitture e vernici) elencati nel relativo Allegato I (in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2011, n. 302 e nella sezione **"Notizie normative"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

**Sintesi
a pag. 107**

Legge Comunitaria - Tra i temi ambientali affrontati dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge Comunitaria 2010) l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia mediante l'etichettatura e altre informazioni uniformi connesse, il recupero di vapori di benzina durante il rifornimento di veicoli a motore presso le stazioni di servizio, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 209/2003, in materia di veicoli fuori uso e nuove misure sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi ai sensi della direttiva 2009/128/CE (in Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2012, n. 1 e nella sezione **"Notizie normative"** del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)

**Sintesi
a pag. 107**

**Sintesi
a pag. 108**

Contributi e finanziamenti. Sistema MOSE - La deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 5 maggio 2011 assegna ulteriori finanziamenti per la prosecuzione dei lavori relativi al sistema MOSE (in *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2011, n. 298)

CERTIFICAZIONE E QUALITÀ**Sintesi
a pag. 105**

EMAS. Guida per la registrazione - La decisione della Commissione del 7 dicembre 2011, n. 2011/832/UE, fissa delle linee guida (orientamenti) sul funzionamento del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le organizzazioni che comprendono filiali e siti ubicati in più di uno Stato membro della UE e/o in Paesi terzi, recando istruzioni specifiche per gli Stati membri, i verificatori ambientali e le organizzazioni ai fini della registrazione EMAS (in *G.U.C.E. L* del 14 dicembre 2011, n. 330)



www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

Direttore responsabile: MASSIMO CASSANI

Coordinamento editoriale: Dario De Andrea (02/30223270)

Redazione: Katia Rebucini (02/30223067; fax 02/30224036)

GRUPPO 24 ORE

Proprietario ed editore: IL SOLE 24 ORE S.p.A.

Presidente: GIANCARLO CERUTTI

Amministratore Delegato: DONATELLA TREU

Registrazione Tribunale di Milano n. 749 del 9 novembre 1998.

Sede legale: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

Amministrazione: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano.

Direzione, redazione: Via Pisacane, 2 (Angolo SS Sempione) - 20016 Pero (MI) - Fax 02/30223992.

IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di

ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, C.so di Porta Romana n. 108, Milano 20122, segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org.

Servizio clienti periodici: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ). Tel. 3022 5680 (prefisso 02 oppure 06)

Fax 3022 5400 (prefisso 02 oppure 06) I numeri non pervenuti potranno essere richiesti via fax al n. 02-06/30225402-06 o via e-mail a servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com entro 2 mesi dall'uscita del numero stesso.

Abbonamenti: Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Tecnologie&Soluzioni per l'ambiente): euro 185,00; Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Lavoro Sicuro): euro 186,00; Ambiente&Sicurezza (quindicinale + Tecnologie&Soluzioni per l'ambiente + Lavoro Sicuro): euro 199,00; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02.3022.5680 oppure 06.3022.5680; mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti telefonando direttamente e inviando l'importo tramite assegno non trasferibile intestato a: Il Sole 24 ORE S.p.A., oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203. La ricevuta di pagamento può essere inviata anche via fax allo 02.3022.5406 oppure allo 06.3022.5406.

Pubblicità: Rete Ediltarget - Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l.;

Via Goito 13 - 40126 Bologna

Tel.: 051/6575889, 051/6575859,

e-mail: ediltarget@ilsole24ore.com

Stampa: IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).